

388083



CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI
CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

Fg. 01/01

*** CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA ***

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di:

PECERE CARMELA

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 5

PECERE CARMELA

Intest. Scheda

Nata il 19/08/1926 a OSTUNI (BR)

atto n. 526/1

VEDOVA di SAPONARO PIETRO

il 29/05/1991 a OSTUNI (BR)

atto n. 30/2B

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

DELEGATO

Dot. ANGELO ROMA



Ostuni, li 06/10/1994

Segr. L.

500

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - ~~LEGALE~~) DA

VALERE PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE

Il Confezionatore

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico(\$ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunciante o dei denunzianti
e indicazione se il denunciante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).(7) Firma del denunciante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L sottoscritt_o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant_e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara n_o di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess_o denunziant_e (3) ed il

Sig. COLAIZZI FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/2 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3444 mensili anticipate

Reddito ~~catastale esclusa~~ la rivalutazione L. 532-15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 - 8 - 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Firma: Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

28 AGO. 1963

19 al N. 286

vol. foglio. registro Atti privati, ed esatto lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARDINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che v. venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal ziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è re al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retroce risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continu delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contr la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzafitte e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imbecilli a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo e bollo
(art. unico della legge 21-11-1951, n. 1203)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il
Sig. COLAIZZI FRANCESCO

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3444- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

BRINDISI

A add. 27 Agosto 19 62

IL DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1670

vol. foglio registro Att. privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrovendita o risoluzione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o proroghe delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di una volta la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esista il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate correzioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. COLAIZZI Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 4^o lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 127 agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

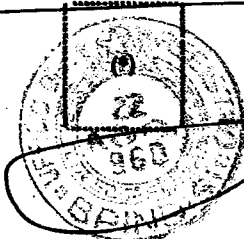
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 22 NOV. 1960 19 al N. 604

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *quattro*

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di lire 200 la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma che si applicano in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni in colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di ricevere le dichiarazioni per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(3) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. COLAIZZI Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(CAV. Com.te Ubaldo G. Vardano)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 1722

vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire Centomila

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovane Calassa

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retro affitto o risoluzione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o conti delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la novazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di lire 200 la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma soggetti a tassa in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269 modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le metage e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di ricevere le dichiarazioni per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e denunziant e (3) ed il

Sig. Colaiyi Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/A del 1° lotto.
di Case Popolari nel Comune di Ortona

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate 33840

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1958 19 al N. 1701

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o condizioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere firmate dalla cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate correzioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci di firmare, o tendenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant e (3) ed il

Sig. Colazzi Francesco

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/A del 1° Lotto
..... di case popolari nel Comune di Ortuni

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27. Agosto 19 57.

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire Luorauquattro

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità o domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P.=

dimorant e (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig.ra CODAIZZI Francesco fu Mario

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.2/A del 1° lotto
di case popolari in Ostuni - Via Ceglie.-

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £.2.820.= mensili anticipate.=

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 29 SET. 1956

A addi 19

Registrata la presente denuncia, addi

vol. foglio registro Atti di esatte lire N. 2061

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore; o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt e (1) Com:te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimire
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess..... denunziant e (3) ed il

Sig. COLAIZZI FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avute
esecuzione col giorno (5) **20 AGO, 1954** 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locato: **Appartamento n.2 al 1° Letto delle Case**
Popolari in Ostuni Via per Cellio

Durata della locazione: **20 AGO, 1954** **10 AGO, 1955**

Corrispettivi pattuiti: **L.2250 mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

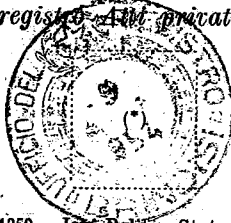
Brindisi 20 AGO, 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì **9 SET. 1954** 19 **HO** al N. **1525**
vol. foglio registro **40** gravati, ed esatte lire **HO**

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritt^o (1) Com. Ubaldo
Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.
dimorant^e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
Sig. Coalizzi Francesco
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 al 1° letto
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 2.250 = mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 21 Agosto 1953

Registrata la presente denuncia, add. 21 Agosto 1953 al N. 1704
vol. foglio registra^{ta} da esatte lire 70

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

a dormire in compagnia del marito e della figlia signorina, non potendo quest'ultima per ragioni soprattutto morali, dormire nell'altra stanza occupata dai due fratelli.=

Il sottoscritto fa presente di aver già presentato per altre due volte (nel 1952 e 1953) analoghe richieste documentate, in occasione di assegnazione di nuovi appartamenti I.A.C.P. in Ostuni, ma mai è stata presa in considerazione, poichè si diceva, che le case nuove andavano a nuovi inquilini.=

Ora, poichè l'appartamento richiesto in cambio è stato già occupato da oltre quattro anni si nutre una forte speranza ed una maggiore comprensione,= mentre grato anticipatamente ringrazia.=

Con perfetta osservanza.

Ostuni 6-6-56

Colaizzi Francesco

COLAIZZI FRANCESCO

Via Mons. L. Mindelli n° 5 Int. 2

O S T U N I

I. A. C. P. - Brindisi
 PROT. N. 3297
 29 APR 1957

ALL'ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

ALLA COMMISSIONE CENTRALE CASE POPOLARI
 Via Bissolati n° 21

R O M A

ON.LE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R O M A

ON.LE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

R O M A

OGGETTO: 4° RICHIESTA CAMBIO DI APPARTAMENTO.-

Il sottoscritto COLAIZZI FRANCESCO, profugo e sinistrato di guerra, residente in Ostuni (Brindisi) Via Mons. Luigi Mindelli n° 5 interno 2, inquilino delle Case Popolari costruite in Ostuni: 1° Lotto interno 2, fa istanza a codesto Ente per la QUARTA VOLTA (le altre tre istanze sono state presentate in data: 1/5/52 - 13/3/54 - e 1956 in occasione del trasferimento a Bari della famiglia dell'ex appuntato dei CC. PARISI) affinché voglia compiacersi accordargli il cambio del suo appartamento con quello che andrà a lasciare l'appuntato di finanza Sig. MUSUMECI Antonio, già trasferito da Ostuni a Galatina.-
 Come già giustificato e documentato nelle precedenti tre istanze i motivi che spingono lo scrivente ad insistere sulla richiesta sono i seguenti:

1°) La composizione della famiglia dello scrivente: n° 5 persone tutte maggiorenni (genitori malaticci - una signorina - due giovani rispettivamente di anni 34 e 30 - come risulta anche dall'alligato stato di famiglia);

2°) Dato il numero dei componenti e l'esiguo numero delle stanze di cui dispone l'appartamento che il richiedente occupa da oltre SETTE ANNI : due sole stanze, la signorina, nelle ore notturne è costretta a dormire nella stanza dei genitori, non potendo, per ragioni soprattutto morali, dormire nell'altra stanza occupata dai due giovani fratelli;

3°) La consorte dello scrivente, affetta da ipertensione e cardiopatia con tendenza allo scompenso, come si può rilevare dall'unito certificato medico alligato, ha bisogno di dormire in locale arioso e possibilmente sola, per evitare una prematura e mortale disgrazia, mentre ora è costretta a condividere l'aria della stanza con altre due persone;

4°) Lo scrivente, oltre che ad essere profugo e sinistrato di guerra, è inabile a qualsiasi lavoro proficuo, a causa di malattia contratta nell'ultima guerra mondiale ed è ancora in attesa di pensione, perciò le sue precarie condizioni economiche-finanziarie non gli consentono di potersi sobbarcare ad un fitto esoso, mentre il canone di fitto dell'appartamento che chiede in sostituzione di quello che attualmente occupa è superiore di solo qualche centinaio di lire;

5°) Il richiesto cambio di appartamento non danneggia codesto Ente poichè verrebbe sempre a disporre di un appartamento da destinare ad uno dei numerosi pretendenti, tra i quali non vi è nessuno che abbia una famiglia numerosa come quella dello scrivente e composta per di più di tutte persone maggiorenni e di diverso sesso; inoltre nessuno dei pretendenti si trova in condizioni economiche pari o inferiori al sottoscritto;

Dopo quanto innanzi esposto il sottoscritto ha piena fiducia che codesto On.le Ente voglia benevolmente prendere in considerazione questa QUARTA ISTANZA e resta in attesa di cortese e sollecito cenno di assicurazione.-

Con perfetta osservanza. =

Ostuni, li 12 aprile 1957

Alligasi: Certificato medico e stato di famiglia.-

Colaizzi Francesco
 Colaizzi francesco - OSTUNI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1 27 GEN. 1962

934- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. COLAIZZI Francesco
Lotto 1° Scala A Int. 2
Via per Cybe
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.807:, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7266

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Colaizzi Francesco

Lotto 1° Scala A Int. 2

Via fu Cepie

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.35 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.198 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1028</u> vano per vani <u>3.35</u> £ .	<u>3.414</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>104</u>
	<u>4.198</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te. Ubaldo VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 1° alloggio già occupato dal Sig. COLAIZZ'
FRANCESCO Via Mons. Luigi Mundell' 5 Scala A Int. 2

L'anno millenovecento 64 il giorno di ecc. del mese di
Giugno, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico
Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig.
Colaizzi Francesco ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. due comprendenti

CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI

da sostituire la serratura delle bustole vano pranzo

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI

CONDIZIONI DELLA COLORITURA

da rifare a cause dell'umidità

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA

da rifare a cause dell'umidità

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI

V A R I E L'ingegnere ha apportato delle migliorie sul
vano cucina - piastrellatura della parete fino all'altezza
di m. 1,55 - e sostituzione del lavapiatti con quello
porcellanato - VANO BAGNO - piastrellatura completa
BRINDISI, 11 con tinteggiatura delle pareti e opere di lavabi e vasche
da bucato -

IL CONDUTTORE

Colaizzi Francesco

L'INCARICATO

Aldo G. Muni

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSISTENZA

LOTTO 1° Ostuni alloggio già occupato dal Sig. Colaizzi
Francesco Via Mons. Minelli Scala 5 Int. 2

L'anno millenovecentosestantaquattro il giorno Tredici del mese di
Agosto, il sottoscritto incaricato dal Direttore Tecnico
Dott. Ing. Giovanni ROMA, ha proceduto in contraddittorio con il Sig.
Colaizzi Francesco ad una visita dell'alloggio sopra-
distinto constatando quanto segue:

VANI N. 6 comprendenti 2 vani, cucina, corridoio,
W.C. Parandina

CONDIZIONI DEGLI INFISSI INTERNI buoni

CONDIZIONI DEGLI INFISSI ESTERNI buoni

CONDIZIONI DELLA COLORITURA discreta

CONDIZIONI DELLA TINTEGGIATURA da rifare

CONDIZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO funzionante a
condone esterno con isolatori

CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI IGIENICI ED IDRICI funzionante

CONDIZIONI DEI PAVIMENTI le due camere, il corridoio e la
veranda a mattoni bicolori in cemento con qualche scheggiatura
VARI E la cucina e il W.C. a mattoni grangiati molto
consumati / nella cucina manca la cappa e il
luccone, è stato piastrellato il W.C. e la cucina
consegnate N° 3 chiavi porta ingresso
BRINDISI, li 13 Agosto 1964

IL CONDUTTORE

Colaizzi Francesco

L'INCARICATO

Montanelli Antonio



OSTUNI, li 28/4/964

Città di Ostuni

PROVINCIA DI BRINDISI

Rif. a nota N.

Risposta a nota N. Div. Sez.

del

N. di Prot. Ufficio **tecnico** Allegati N.

Oggetto:

TIP. "ENNIO" - G. FAMBORRINO OSTUNI

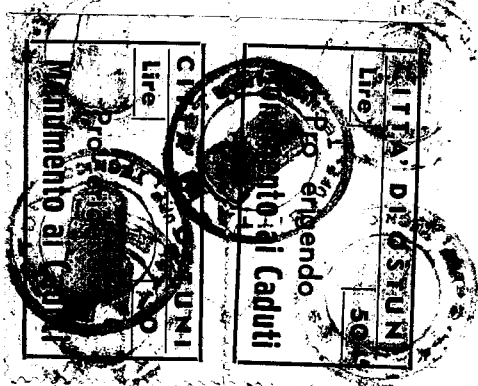
Ufficio Tecnico Comunale

OSTUNI

A seguito di sopralluogo alla casa sita in Ostuni alla Via Stefano Tur abitata dal sig. SAPONARO PIETRO si è constatato che essa si compone di un unico vano di mq. 25 circa senza alcuno affaccio sulla strada. In detto vano sono stati ricavati mediante tramezzatura in legno una cucina e un gettatoio le cui escalazioni non hanno altre sfoghe che un piccolo finestrino.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per domanda di alloggio all'I.A.C.P.

Il Direttore dell'Ufficio Tecnico
(dott. Ing. Carlo Basile)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

-----oOo-----

N. di prot.

2691

Brindisi

21 APR. 1964

SEZIONE: AA.GG.-

AL SIG. SAPONARO PIETRO

Via STEFANO Thur N°8

O S T U N I

OGGETTO: Richiesta documenti per assegnazione di alloggi.--
=====

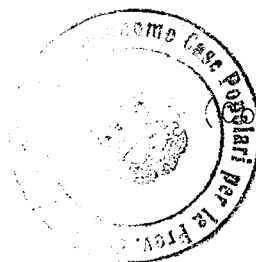
Poichè la Commissione preposta all'assegnazione degli alloggi popolari in Ostuni dovrà quanto prima procedere allo esame delle domande pervenute a questo I.A.C.P., si prega la S.V. di far pervenire allo scrivente, entro e non oltre il 30 p. v., fra i documenti qui di seguito elencati, quello o quelli che meglio rispecchiano lo stato di bisogno in cui Ella si trova:

- 1°)- Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale comprovante l'antigienicità dell'alloggio che attualmente occupa;
- 2°)- Certificato dell'Ufficio del Genio Civile comprovante la grave pericolosità dell'alloggio;
- 3°)- Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale con la precisazione dell'esatta superficie dell'alloggio;
- 4°)- Atto esecutivo di sfratto;
- 5°)- Dichiarazione di trovarsi da almeno due anni nell'alloggio attualmente occupato, dichiarazione che dovrà essere rilasciata dal proprietario.

Si resta in attesa di quanto su richiesto.--

IL PRESIDENTE

(MM. Con.te Ubaldo G. VADLARINO)



PA/TR/ta.-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

-----oOo-----

N. di prot. 2691

Brindisi

21 APR. '64

SEZIONE: AA.GG.-

AL SIG. SAPONARO PIETRO

Via STEFANO Thur N°8

O S T U N I

OGGETTO: Richiesta documenti per assegnazione di alloggi.--
=====

Poichè la Commissione preposta all'assegnazione degli alloggi popolari in Ostuni dovrà quanto prima procedere allo esame delle domande pervenute a questo I.A.C.P., si prega la S.V. di far pervenire allo scrivente, entro e non oltre il 30 p. v., fra i documenti qui di seguito elencati, quello o quelli che meglio rispecchiano lo stato di bisogno in cui Ella si trova:

- 1°)- Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale comprovante l'antigienicità dell'alloggio che attualmente occupa;
- 2°)- Certificato dell'Ufficio del Genio Civile comprovante la grave pericolosità dell'alloggio;
- 3°)- Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale con la precisazione dell'esatta superficie dell'alloggio;
- 4°)- Atto esecutivo di sfratto;
- 5°)- Dichiarazione di trovarsi da almeno due anni nell'alloggio attualmente occupato, dichiarazione che dovrà essere rilasciata dal proprietario.

Si resta in attesa di quanto su richiesto.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te. Ubaldo G. VALLARINO)

PA/TR/ta.-

COMMISSARIATO P. S. - OSTUNI

2

Informazioni sul Sig. SAPONARO Pietro - fu Francesco classe 1928
Comune di Ostuni Via Stefano Thur n. 10 8

- 1) - Qual'è l'effettiva professione o mestiere del richiedente?
autista per conto terzi;
- 2) - Qual'è il reddito complessivo del richiedente e dei componenti
il suo nucleo familiare?
L. 50.000 circa mensili;
- 3) - Qual'è il nucleo familiare effettivo?
n° di persone (CINQUE);
- 4) - Ha veramente necessità dell'alloggio? SI ~~NO~~ _____
- 5) - E' individuo comprensivo dei doveri di condominio ~~e è indigente~~
abitante?

Ostuni, li 10.7.1963



IL COMMISSARIO DI P.S. *[Signature]*



Riservato 600
[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DOMANDA DI ALLOGGIO IN LOCAZIONE SEMPLICE

Cognome e nome

Saponaro Pietro

luogo di nascita

Ostuni

data di nascita

12 ottobre 1928

indirizzo attuale

Via Stefano Zur n° 10

residente nel comune di

Ostuni

data di inizio della residenza

dalla nascita

I. A.	C. P. - Brindisi
24	MAR. 1960
PROT N.	4623

Il sottoscritto, presa visione dell'avviso pubblicato, espone i dati relativi ai punti che serviranno per la valutazione del suo caso. Dichiaro che quanto esposto corrisponde a verità, senza omissioni atte ad alterare il giudizio dell'Istituto Case Popolari. Prende atto che inesattezze od omissioni comporteranno l'annullamento della domanda e l'esclusione dall'assegnazione, mentre rinuncia sin da ora ad ogni ricorso nel caso in cui la errata dichiarazione desse luogo a valutazioni inferiori al merito. A corredo della domanda allego lo stato di famiglia, il certificato di residenza, nonché tutti i documenti richiesti e quelli facoltativi previsti a sostegno delle varie dichiarazioni di disagio. Si riserva di produrre, a richiesta, il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato di cittadinanza italiana.

Ostuni

LOCALITA'

14 marzo 1960.

DATA

Saponaro Pietro

FIRMA

[Signature]
[Signature]

Documenti richiesti:	Gruppo I°	Punteggio
Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale	ABITAZIONI NON IDONEE: Segnare, se corrisponde esattamente, una delle seguenti definizioni che danno diritto ad essere iscritti in questo gruppo.	
	a	☐ Cantina e seminterrato senza acqua e gabinetto ☐
	b	☐ Soffitta senza acqua e gabinetto
	c	☐ Soffitta con acqua e gabinetto ☐
	d	☐ Cantina con acqua e gabinetto

Certificato dell'Ufficio del Genio Civile comprovante la grave pericolosità.	Gruppo II°
	☐ ABITAZIONI PERICOLANTI ☐

Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale, con la precisazione dell'esatta superficie	Gruppo III° - Superaffollamento familiari n.mq.
	Superficie occupata inferiore a mq. 6 per ogni persona effettivamente e stabilmente alloggiata, che figuri nel foglio di famiglia.
	e ☐ Casi previsti nei gruppi I° e II°
	f ☐ Nuclei familiari che abitano una stanza subaffitto
	Nuclei familiari superiori alle 8 persone che
	g ☐ occupano un alloggio di una stanza e cucina.

☐	Famiglie che occupano un alloggio normale ma sovraffollato in base ai criteri di cui sopra (dalla misurazione vanno esclusi i locali adibiti a servizi igienici ed i corridoi di
--------------------------	--

larghezza inferiore ai ml. 1,50). Specificare

locali occupati e le relative superfici:

I locale: metri..... x metri..... totale mq.....

II locale: metri..... x metri..... totale mq.....

III locale: metri..... x metri..... totale mq.....

IV locale: metri..... x metri..... totale mq.....

Atto esecuti- GRUPPO IV^o - SFRATTO ESECUTIVO (Escluso lo sfrat-
vo di sfratto. to per morosità) indicare la data fissata per lo sfratto.

1) Dichiarazione del dato-
re di lavoro attestante da
quando ha avuto inizio il
rapporto di lavoro. Nel
caso si tratti di più datori
di lavoro, presentare il
libretto di lavoro. 2) Cer-
tificato di residenza del
Comune ove risiede il
nucleo familiare.

GRUPPO V^o

DISTANZA DAL POSTO DI LAVORO

h

Residenza a:

Indicare il Comune di residenza quando il nucleo
familiare risiede in Comune diverso dal luogo di la-
voro del capofamiglia, che non sia collegato con
questo, da servizio di trasporto urbano.

Dichiarazione del
Direttore del Di-
spensario Antitu-
bercolare

La circostanza di persona adulta TBC che
conviva con bambini, darà diritto ad una
valutazione supplementare

PERIODO DI DISAGIATO ALLOGGIO

L'anzianità di disagio costituisce titolo di preferenza nelle assegnazioni di alloggi.

Per gruppi I: abitazioni non idonee

II: abitazioni pericolanti

III: superaffollamento

IV: distanza dal posto di lavoro

devono essere indicati gli anni di disagiato alloggio, anche se in alloggi

diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comun-

que essere precedente alla data di matrimonio e a quella di residenza.

DICHIARAZIONE DI ANZIANITA' NEL DISAGIO

Il richiedente occupa l'attuale alloggio dal

In precedenza occupava altre abitazioni coi seguenti caratteri di disagio:

INDIRIZZO	CARATTERE DI DISAGIO	Data di entrata e di uscita da tale alloggio
	da dichiarare qualora le abitazioni rientrino nei gruppi I, II, III, e IV, secondo le definizioni di cui alle caselle contraddistinte dalle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)	

Allegare certificato del Comune di _____ attestante quanto sopra.

In totale il richiedente conta n. _____ anni compiuti di disagio

alla data del

(Segnare nella casella dei punti il numero degli anni compiuti)

TOTALE COMPLESSIVO DEI PUNTI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

9 SET. 1964

Prot. N. 6069

Sezione: Amm/va

Brindisi, li _____

AL SIG. SAPOCARI NESTO

Via STEFANO TURR N° 10

OGGETTO: Assegnazione di al-
loggi in locazione semplice

OSTIVIA

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di
questo Istituto, sito in via MONTE MARCONI, Lotto I
scala A interno 1

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli acces-
sori equivalenti a vani legali 3,33

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-
tuto, via Casimiro n. 9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello
allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di
£. 12.000 come appresso dovuto:

a)- mensilità di fitto e servizi dal <u>10/9/64</u> al <u>10/10/64</u>	
£. <u>2.500</u> vano x vani <u>3,33</u>	£. <u>8.475</u>
b)- canone consumo acqua normale	" <u>600</u>
c)- contributo nelle spese di illuminazione delle scale	" <u>200</u>
d)- Imposta registrazione, ecc. il 6% su a)	" <u>150</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO	£. <u>9.474</u>
e)- Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	" <u>28.422</u>
f)- Deposito spese contrattuali	" <u>4.000</u>
TOTALE	£. <u>41.896</u>

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvi-
sorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rappor-
to all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli
atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario de-
finitivo.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento. -

Non presentandosi entro il 12.9/64 corrente, sarà
dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta. -

diversa £ 2665 per
ecc. acqua

Belloni
n. 517
in data 12/9/64
dat. 13896

vazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. 24 della Legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dell'art. 40 del D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340.

Art. 15

A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono inoltre che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non abitato.

Art. 16

E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 17

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge concernenti la Gestione INA-CASA.

(Allegato A)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

locatario dell'appartamento sito in

Via n. piano int.

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-

toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni:

FIRMA

Laponaro Pietro

LE FUNZIONI NARIO
MACARICATO
ISTITUTORE



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

*** CERTIFICATO DI RESIDENZA ***

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA

che:

PEGERE CARMELA

Nata il 19/08/1926 a OSTUNI (BR)

atto n. 526/1

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 5

E' QUI RESIDENTE

Seqr. L.

500

IL FUNZIONARIO
INCARICATO
ANGELO PACIFICO
ISTRUTTORE

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
Dott. ANGELO ROMA



Ostuni, li 06/11/1995

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO

CONSENTITO DALLA LEGGE

Il Compilatore

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 5013

DEL 29 GIU. 1994

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO

SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 5724 del 12.5.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO SAPONARO PIETRO Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 1 via MINDELLI civico, n° 5
piano 12 int. A/2.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
fg. 147 p.lla 678 / 2 cat. A/4

cl. 3 vani catastali 3,50 rendita 238000
COLAIZZI FRANCESCO

~~Lo scantinato è/non incluso nella consistenza della u.i.~~

Note:

N.B. : su detto lotto, in data _____, sono in corso o ultimati i lavori di cui alla Legge _____.

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL CORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Prot. n.

6086

22 AGO 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACC. A.R.

Al Sig.

PECERE CARMELA

VIA MONS. MINDELLI 5 A/2

72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2581 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 22-4-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 1 scala A int. 2, Via MONS. MINDELLI 5.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di f. 15.422.400 intestato a "I.A.C.P. Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui è assegnatario il sig. SAPONARO PIETRO, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il dispsoto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo IACP.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di f. 616.896 per IVA, mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica ancora che la pratica di cessione del sudetto alloggio in favore della S.V. - nella qualità di familiare convivente dell'assegnatario sig. SAPONARO PIETRO - sarà perfezionata a condizione che:

- l'assegnatario risulti in perfetta regola con i canoni di locazione;
- alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'IVA, come sopra indicati, il sig. SAPONARO PIETRO abbia alla data della domanda della S.V., la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni;
- che sottoscriva con firma autenticata da pubblico ufficiale, ed invii a questo IACP, l'allegata dichiarazione.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Foglio 2°

Prot. n.

/./.

I requisiti per la titolarità all'acquisto dell'alloggio da parte della S.V. saranno accertati da questo Istituto attraverso la richiesta di idonea documentazione.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

Parte riservata all'Istituto

111 12 001 0186/0
SAPONARO PIETRO
VIA MONS. MINDELLI
72017 OSTUNI

5 A/2

Prot N. _____ Data _____

28/4/1994/3186

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Casimiro, 27

72100 BRINDISI

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto PECERE CARMELA (VESOVA) nato a OSTUNI
il 19-08-1926 assegnatario /o familiare convivente del Sig. SAPONARO PIETRO
assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI
Lotto _____ Via /Piazza MONS. MINDELLI n. 5 scala A interno 2
con riferimento all' art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560, VALORE

CHIEDE

Rid. 20% £ 23.800.000
£ 4.760.000
Rid. 10% £ 19.040.000
£ 1.904.000
£ 17.136.000

di acquistare l'alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6
dell'art. 1 della legge in parola.

ACCONTO 90% £ 15.422.400
IVA 4% 616.896

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera X o b) del comma 12
dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

Distinti Saluti

Data

22-04-1994

firma

Pecere Carmela

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 11693

li, 9 NOV. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Allegati:

- Copia Delib. n.8362 del 3.4.95;
- Copia Delib. n.8409 del 27.9.95;
- Dati catastali e pianta planim.

- Al Notaio Dr. Paolo DE LAURENTIS
Via G.Galilei, 4

72017 OSTUNI

→ Sig.ra PECERE Carmela
Via Mons. Mindelli, 5, A/2

72017 OSTUNI

e.p.c. - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI - Via Mons. Mindelli - Lotto 1° - sc. A - piano R - int. 2 - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. Assegnatario: SAPONARO Pietro (decaduto). Legge 24.12.1993, n. 560.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'acquirente in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dello alloggio, pari a f. 17.136.000.= (fide diciassettemilionicentotrentaseimila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

L'acquirente è pregata di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

TR/mz



IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Prot. n.

6086

22 AGO. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACC. A.R.

Al Sig.

PIRELLA CARLO
VIA MONS. MURRO 5 A/B
72014 OSTIA

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 3581 in data 5.4.1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 22.1.1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTIA lotto 1 scala A int. 21, Via MONS. MURRO 5.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di f. 15.122.400 intestato a "I.A.C.P. Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui è assegnatario il sig. SARACINO PIETRO, ridotto del 10 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il dispsoto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo IACP.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di f. 615.896 per IVA, mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica ancora che la pratica di cessione del sudetto alloggio in favore della S.V. - nella qualità di familiare convivente dell'assegnatario sig. SARACINO PIETRO - sarà perfezionata a condizione che:

- l'assegnatario risulti in perfetta regola con i canoni di locazione;
- alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'IVA, come sopra indicati, il sig. SARACINO PIETRO abbia alla data della domanda della S.V., la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni;
- che sottoscriva con firma autenticata da pubblico ufficiale, ed invii a questo IACP, l'allegata dichiarazione.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Foglio 2°

/./.

I requisiti per la titolarità all'acquisto dell'alloggio da parte della S.V. saranno accertati da questo Istituto attraverso la richiesta di idonea documentazione.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

Si riceve pratica presso studio Notarile Deodurentis
in Ostia - (AR).

2/08/1994

* Recevuto Gammella

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 11250

li, 30 OTT. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA

- Al Sig.

PECERE CARMELA
VIA MONS. MINDELLI 5 A/2
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Alienazione alloggi E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 6086 in data 22.8.1994 di questo I.A.C.P. relativa alla richiesta di versamento dell'acconto del 90% sul prezzo di cessione dell'alloggio sito in OSTUNI via MONS. MINDELLI Lotto/~~Cantiere~~ 1 - scala A int. 2.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, si invita la S.V. a versare il residuo 10% del valore dell'alloggio pari a f. 1.713.600 più f. 68.544 per differenza I.V.A.

Si fa presente che il prezzo di cessione dell'alloggio pari a f. 17.136.000 è stato determinato come segue:

- valore calcolato in base agli estimi catastali	f. <u>23.800.000</u>
- riduzione 20% anni anzianità alloggio	f. <u>4.760.000</u>
	f. <u>19.040.000</u>
- riduzione 10% per pagamento in contanti	f. <u>1.904.000</u>
	f. <u>17.136.000</u>

I.V.A.: f. 17.136.000 x 4% = f. 685.440

Si comunica, altresì, che gli importi a saldo del prezzo di cessione devono essere versati con assegni circolari non trasferibili intestati a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI - da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà la relativa fattura.

Inoltre per la definitiva determinazione della situazione contabile alla data del 31-10-1994 si invita la S.V. a presentarsi presso il detto Servizio munita dei bollettini di versamento del canone di locazione anni 1990/1994.

Inoltre la S.V. deve produrre la seguente documentazione: Certificato di residenza; Certificato anagrafico storico di residenza; ~~Stato di famiglia~~ e copia del contratto di locazione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz

EFFETTUAIO RISCOTTO
CONTABILE AL 30/9/94
E' IN REGOLA CON I CANONI
DI LOCAZIONE
4/11/95

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

29 OTT. 1964

Prot. N. 7360

SEZIONE AMM/VA

Brindisi, li

AL SIG. SAPONARO PIETRO

Via Mons. MINDELLI LOTTO 1° Scala A/2

O S T U N I

OGGETTO: INVIO contratto
di locazione

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Vincenzo PALMA)

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto COLAIZZI Francesco fu Mario
assegnatario dell'appartamento n. 2 palazzina A.
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani 2 oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano terzo.-

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, li 1° aprile 1950.-

L'INQUILINO

Colaizzi Francesco

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. Gelaenzi Francesco fu Mario

Via Gela di Rienzo, 9

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto 1° delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £.6.021,- come appresso dovuta:

£.3.000 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50

£.2.250 per deposito cauzionale

£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

Illmo fig. Capitano Vallarino
Brindisi

Voglia scusarmi se mi permetto inviarle
direttamente gli acclusi certificati da alle-
gare alla mia domanda presentata a V. S.
- tramite il dott. Balani - per la concessione
di una casa popolare del comune di Ortu-
ni.

Sono sicuro che la sua cortesia vorrà giu-
stificare questa mia istruzione -

Nel contempo mi rivolgo alla sua compres-
sione e bontà per l'assegnazione dell'appar-
tamento desiderato, di cui la mia famiglia
ha assoluta necessità.

Sono a sua disposizione, fig. Capitano,
e mi sentirei onorato, mi cruda, se potessi
in qualche modo dimostrarle la mia gra-
titudine e devozione.

Con rispettosa ossequiosità

Il Colarizzi

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



Spett.le Istituto Autonomo

Casa Popolari (Lotto di Ostuni)

Brindisi

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Colizzi Francesco fu Maria, profugo e sinistrato di guerra, del Comune di Ateleta (L'Aquila) ed attualmente residente in questo Comune alla Via Cola di Rienzo n. 9, invalido dell'ultima guerra mondiale, coniugato con 5 figli, quasi tutti disoccupati; fa domanda a Codesto Spettabile Istituto perché voglia compiacersi, nella distribuzione degli appartamenti costruiti in questo abitato al borgo Coppuccini, di assegnargli uno di detti appartamenti. -

Ragioni di comprensibili necessità, congiunte allo stato d'indigenza del sottoscritto, lo costringono a rivolgere la presente a Codesto Spettabile Istituto, nella certezza che in considerazione della sua particolare situazione, vorrà acogliere favorevolmente la presente istanza.

Con ossequio.

profugo Colizzi Francesco
Via Cola di Rienzo 9
Ostuni

%

allipa alla seguente i seguenti documenti, come da ricerca manifestata

1) Certificato di Profilo e biografia del
giurista, rilasciato dall' E. C. A. di Ortuno

2) Certificato di Residenza - Combattente
rilasciato dalla Sezione Combattenti e Residenza

3) Stato di famiglia con annesso certifi-
cato catastale rilasciato dall' Ufficio Impo-
ste Dirette -

4) Certificato di Residenza

Al Presidente

Democrazia Cristiana

di O S T U N I

Il sottoscritto COLAIZZI FRANCESCO fu Maria, Sinistrato di guerra e sfollato dal Comune di Ateleta (Aquila), attualmente residente in questo Comune, invalido dell'ultima guerra mondiale, padre di cinque figli quasi tutti disoccupati, nello scorso aprile presentò domanda all'Istituto Nazionale Case Popolari di Brindisi, affinché quell'Istituto si compiacesse assegnargli un appartamento in dette case.

La domanda, corredata dallo stato di famiglia, certificato di residenza, certificato di indigenza rilasciata dal Sindaco e certificato di impossidenza rilasciato dall'Ufficio Imposte fu presentata in nello scorso aprile direttamente al Presidente dell'Istituto Nazionale Case Popolari Capimano Vallarino il quale promise di tenerla in considerazione. In data recente alla pratica istruita si aggiunse il certificato del sottoscritto, attestante la sua qualifica di reduce.

Ragioni di comprensibile necessità, congiunte allo stato di bisogno del sottoscritto lo costringono a rivolgere la presente alla S.S. affinché voglia benevolmente intervenire e ~~non~~ fare tutto il possibile affinché la mia domanda venga presa nella giusta considerazione.

Soltanto Lei che è del posto può realmente far presente la mia critica situazione e può far giungere il mio disperato grido di soccorso là dove non può giungere o se giunge non viene considerato.

Sicuro del suo benevolo interessamento, ringrazia anticipatamente e con ogni osservanza distintamente e grato saluta.

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

Sezione di Ostuni

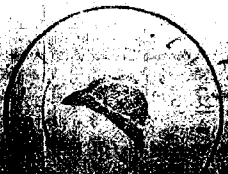
Colaizzi Francesco

Via Pietro Toselli n° 23

(Brindisi)

OSTUNI

*per appoggiare presso l'ufficio
competente di Brindisi, la richiesta
Colaizzi in quanto effettivamente trovai
la cartolina da lui esposta.*



Il Presidente

On. Sezione

Combattenti e Reduci

Ostuni.

Per un benevolo interessamento presso l'Ente Provinciale delle Case Popolari di Brindisi, il sottoscritto porta a conoscenza di codesta Sezione che in data 10 maggio u.s. ha presentato domanda presso l'Ente sopra citato per ottenere in assegnazione un appartamento presso le case popolari di Ostuni.

Fa presente che contro di lui v'è una ordinanza esecutiva del Conciliatore di Ostuni per cui sarà costretto a lasciare la casa a 10 agosto 1949.

Con la speranza di essere esaudito, porgo distinti saluti.
Ostuni, 14 giugno 1949.

Giorgino Vito

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Sezione di Ostuni

Si prega appoggiare presso l'Ufficio competente di Brindisi, la richiesta del Giorgino in quanto effettivamente trovarsi nelle condizioni da lui esposte

Ostuni 13-6-49



Il Presidente

Agla

27.8.49
Spett.le ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI (Lotto di Ostuni)

BRINDISI

Il sottoscritto COLANZI FRANCESCO fu Maria, Siat-
cente e sfollato di guerra dal 1943 dal Comune di
S. MARIA (Lecce) ed attualmente residente in que-
sto Comune alla via Colardi Rizzo n° 9, invalido
dell'ultima guerra mondiale, padre di n° 5 figli,
tutti tutti disoccupati, fa domanda a codesto Spet-
tabile Istituto perché voglia compiacersi, nella
distribuzione degli appartamenti in costruzione in
questo lotto al largo Cappuccini, di assegnargli
uno di detti appartamenti in costruzione.

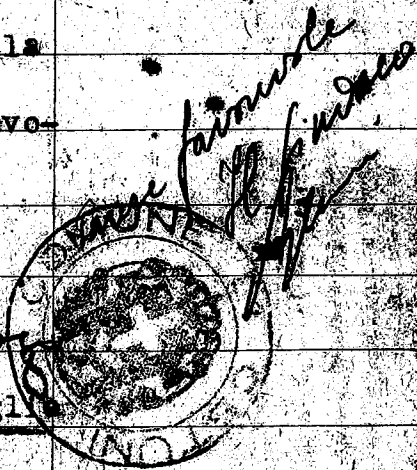
Ragioni di comprensibile necessità, congiunte alle
alte esigenze del sottoscritto, lo costringono
a rivolgere la presente a codesto Spettabile Isti-
tuto, nella speranza che, in considerazione della
sua particolare situazione, verrà accogliere favo-
revolmente la presente istanza.

Con osservanza

Colanzi' Francesco

P.S. Unisce alla presente la situazione di famiglia

Il certificato di residenza . =



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI

Colazzi Francesco

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famig.	NOME del Padre	COGNOME E NOME della Madre	LUOGO E DATA DI NASCITA			STATO CIVILE	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
					COMUNE	Giorno	Mese	Anno		
1	Colazzi Francesco	ef	—	Colazzi Maria	Hydrunt	8	7	1948	cy	—
2	Spinnelli Giovanni	nuovo	Francesco	Paola Spinnelli	Hydrunt	8	1	1944	cy	—
3	Colazzi Maria	figlio	Francesco	Spinnelli Carmela	Attellia	9	5	1922	matr	—
4	Castano	"	"	"	"	12	9	1923	celib	—
5	Vincenti	"	"	"	"	12	4	1949	"	3
6	Potaro	"	"	"	"	30	4	1928	"	—
7	de Nicola	"	"	"	"	11	8	1929	matr	—

Si rilascia per uso

ed in carta libera per

Ostuni, li

8 - 7 - 1949

IL SINDACO